INTERVENTI URGENTI PER I SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA, DELLA PESCA

Art. 7

Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "anche le quote di produzione", sono aggiunte le seguenti: ", i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231";

b) al comma 2, dopo le parole: "le quote di produzione", sono aggiunte le seguenti: ", i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231".

Versione in vigore dal 12 gennaio 2006, non più in vigore dal 12 marzo 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca
Estremi	Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-per-i-settori-dell-agricoltura-dell-agroindustria/art-7-modificazioni-al-decreto-legislativo-29-marzo-2004-n-102/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it